

**Offerta economica: nessun vincolo per la P.A.
nella scelta della formula matematica¹**

di Giovanna Fersurella²

Il Tar Puglia – Bari, con una recente pronuncia (Sez. II, 8 gennaio 2015, n. 14), torna ad affrontare la questione concernente l'applicazione della formula matematica per l'attribuzione del punteggio alle offerte economiche.

La controversia che ha dato luogo alla sentenza che qui si commenta concerneva una fattispecie di appalto integrato, avente ad oggetto la progettazione esecutiva e la realizzazione di lavori di interrimento di una linea ferroviaria, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ex articolo 83 del D.Lgs. n. 163/06.

La *lex specialis* di gara prevedeva l'applicazione della formula matematica di cui all'Allegato "G" del D.P.R. n. 207/10, con un adeguamento: le offerte da prendere in considerazione nella formula erano al netto degli oneri della sicurezza, mentre l'importo a base d'asta risultava comprensivo di detti oneri.

In virtù di siffatta formula, si delineava una classifica finale che la seconda classificata in graduatoria contestava in ricorso, eccependo che - ove fosse stata applicata in maniera completa la formula di legge - la stessa sarebbe risultata aggiudicataria.

In buona sostanza, i giudici pugliesi erano chiamati ad esprimersi in ordine alla legittimità di una formula matematica che - seppur ispirata a quella di legge - recava una differenza sostanziale che, nel caso di specie, aveva determinato una classifica differente.

Ebbene, il TAR pugliese ha rigettato il ricorso, rilevando sostanzialmente che «*l'Amministrazione, in sede di lex specialis,*

¹ In corso di pubblicazione su www.appaltiecontratti.it

² Studio Legale Associato Gentile – Varlaro Sinisi - www.studiogvs.it

individua sulla scorta di “valutazioni discrezionali” i “parametri di calcolo” dell’offerta economicamente più vantaggiosa, i quali sono sostanzialmente sottratti al sindacato giurisdizionale salvo vizi macroscopici».

In particolare, a detta del TAR, la formula matematica prescelta dall’amministrazione nel caso sottoposto alla sua attenzione non solo era da ritenersi del tutto legittima, ma costituiva *“espressione della discrezionalità tecnica della stazione appaltante, esercitata in linea con i principi di trasparenza, par condicio dei concorrenti e priva di qualsivoglia elemento di abnormità ed irragionevolezza”.*

Il TAR barese, quindi, non ha ritenuto di doversi discostare da quel principio giurisprudenziale³ in forza del quale, nelle gare pubbliche, la formula da utilizzare per la valutazione dell’offerta economica può essere scelta dall’amministrazione con ampia discrezionalità, con un unico invalicabile limite: la formula non deve risultare abnorme, irragionevole o illogica.

Tanto è stato confermato anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha avuto modo di affermare che *“Il legislatore rimette alla stazione appaltante la facoltà di determinare i criteri di valutazione delle offerte, precisando che questi vanno prefissati nella lex specialis e ciò al fine di consentire a tutti i partecipanti alla procedura di aver sin dall’inizio contezza di tutti gli elementi che incidono sulla partecipazione, sulla valutazione delle offerte e, quindi, in ultima analisi sull’aggiudicazione”* e che *“La relativa determinazione in quanto basata su valutazioni discrezionali sfugge all’esame del giudice amministrativa qualora non risulti manifestamente illogica e sia garantita la trasparenza e la par condicio ai concorrenti e i parametri di calcolo possano essere*

³ Cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 12 giugno 2013, n. 3239; TAR Piemonte, sez. II, 15 novembre 2013, n. 1207; Consiglio di Stato, sez. V, 18 febbraio 2013, n. 978; Tar Valle d’Aosta, Sez. Unica, 8 maggio 2014, n. 27; TAR Puglia, Lecce, sez. III, 13 settembre 2013, n. 1928; TAR Abruzzo, Pescara, sez. I, 21 gennaio 2013, n. 12; TAR Puglia, Lecce, Sez. III, 15 maggio 2013, n. 1102

declinati secondo una valutazione a priori” (Consiglio di Stato, Sez. V 31 marzo 2014 n. 1537)⁴.

Ovviamente, una volta che la stazione appaltante ha prescelto la formula matematica, alla Commissione di gara non resta che applicarla pedissequamente, non residuando alcun margine di adattamento.

Infatti, come correttamente rilevato dai giudici baresi, la Commissione di gara non può modificare le regole cristallizzate dall'Amministrazione nella *lex specialis* di gara.

Alla Commissione, per costante insegnamento della giurisprudenza amministrativa, è preclusa la possibilità di disapplicare le regole contenute nella *lex specialis*, ovvero di adottare una formula matematica differente da quella scelta dall'Amministrazione; e ciò anche nell'ipotesi in cui la *lex specialis* abbia a rivelarsi “*incongruamente formulata*” (*ex multis*, Consiglio di Stato, Sez. V, 19 settembre 2011, n. 5282; Consiglio di Stato, Sez. V, 27 aprile 2011, n. 2476).

Sempre sulla scorta delle indicazioni provenienti dal Consiglio di Stato, “*le regole contenute nella lex specialis di una gara pubblica devono considerarsi vincolanti non solo per i partecipanti, ma anche per la stessa Amministrazione appaltante, che non conserva alcun margine di discrezionalità nella loro concreta attuazione, non potendo disapplicarle neppure nel caso in cui talune di esse risultino inopportunamente o incongruamente formulate*” (*ex multis* Consiglio di Stato, Sez. V, 19 settembre 2011, n. 5282).

Tale rigore formale risponde, da un lato, ad esigenze pratiche di certezza e celerità e, dall'altro, alla necessità di garantire l'imparzialità dell'azione amministrativa, nonché la parità di condizioni tra i

⁴ Nel caso sottoposto in quell'occasione all'attenzione del Consiglio di Stato, l'Amministrazione aveva previsto l'attribuzione del punteggio massimo per tutte le offerte con prezzo pari o inferiore al valore determinato in concreto dal prezzo soglia (media matematica dei ribassi offerti in sede di gara), a prescindere dal ribasso percentuale e l'attribuzione di punteggi inferiori a quello massimo, in misura proporzionale al ribasso offerto, per le offerte con prezzo maggiore al prezzo soglia (formula dell'interpolazione lineare con il correttivo del prezzo soglia).

concorrenti; parità che rischierebbe di essere violata laddove la Commissione di gara optasse per un'interpretazione del disciplinare di gara differente rispetto a quella desumibile dalle espressioni letterali ivi contenute.